



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI REGIONALI E LE AUTONOMIE
UFFICIO II – UFFICIO PER LE AUTONOMIE SPECIALI PER L'ESAME
DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE DELLA LEGISLAZIONE REGIONALE
DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME

Sicilia	Legge n. 18 del 21/07/2021	BUR n°33 del 30/07/2021
ID:15864	Proposta DAR: Rinuncia impugnativa	(Scadenza 28/09/2021)

Modifiche all'articolo 6 della legge regionale 21 ottobre 2020, n. 24.

Nella riunione del Consiglio dei Ministri del 23 settembre 2021 è stata deliberata l'impugnativa della legge regionale in oggetto, con riferimento alla norma contenuta nell'articolo 1, comma 2.

L'art. 1, comma 2, nell'inserire il comma 9-bis, all'art. 6 della L.R. n. 24/2020 recante "Norme per la prevenzione e il trattamento del disturbo da gioco d'azzardo", prevedeva, all'ultimo periodo la seguente previsione: "Costituisce nuova installazione la cessione della licenza ad altro soggetto". In questo modo è stato introdotto l'istituto del subingresso per atto tra vivi nelle licenze di pubblica sicurezza, istituto che non è previsto dalla disciplina statale in materia di pubblica sicurezza di cui al Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773 (TULPS -Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza). Pertanto, la previsione in esame eccedeva dalle competenze statutarie regionali e invadeva le competenze esclusive statali in materia di ordine pubblico e sicurezza di cui all'art. 117, secondo comma, lett. h), della Costituzione, in quanto in contrasto con gli artt. 8, 86 e 88 del citato R.D. 773/1931.

Successivamente, la Regione siciliana ha modificato il testo della norma impugnata, inizialmente con l'art. 14, comma 1, della L.R. 25 maggio 2022, n. 13, il cui testo è stato poi modificato dall'art. 20, comma 1, lett. p) della L.R. 10 agosto 2022, n. 16. A seguito di tale ultimo intervento normativo, il testo vigente dell'art. 1, comma 2, della L.R. n. 18/2021 risulta riformulato in modo tale da recepire le osservazioni governative e da ritenere superati i rilievi sollevati con l'impugnativa.

Alla luce, pertanto, delle modifiche introdotte, considerato che per l'art. 20, comma 1, lett. p) della L. R. n. 16/2022 non sono state rilevate criticità, atteso il parere favorevole del Ministero

dell'Interno alla rinuncia all'impugnativa, nonché le rassicurazioni della Regione circa la mancata applicazione medio tempore delle disposizioni censurate, risultano superate le motivazioni dell'impugnativa e sussistono i presupposti per rinunciare al ricorso.

Per quanto sopra esposto, si propone la rinuncia totale all'impugnativa della legge regionale siciliana n. 18/2021, pendente davanti alla Corte Costituzionale.